

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA NELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Il giorno con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge,

tra

Il Signor (Dati Azienda Agricola - Produttore di rifiuti speciali)

Cognome Nome
Nato a il
C.F.
Residenza: Comune Provincia
Via n°
In qualità di¹

della Azienda

Denominazione/Ragione Sociale
C.F. P. IVA
Sede Legale: Comune Provincia
Via n°
Telefono Cell.
e-mail Fax

Ubicazione sede produttiva

Comune Frazione
Via n°
Telefono Fax

di seguito denominato **UTENTE**, produttore/detentore di rifiuti speciali provenienti dalla propria attività agricola,

e

Il Signor

Cognome **RAZZINI** Nome **ANDREA GIOVANNI**
Nato a **MILANO** il **08.01.1966**
C.F. **RZZNRG66A08F205R**
che agisce in nome e per conto della Azienda **V.E.R.I.T.A.S. SPA** con sede legale in S. Croce 489, Venezia
p.i. 03341820276

di seguito denominato **GESTORE DEL SERVIZIO**, che svolge il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,

PREMESSO CHE

- a) Con convenzione sottoscritta in data 10.05.2006 è stata istituita l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Venezia Ambiente (AATO) per la gestione dei rifiuti urbani, tra le cui funzioni rientra la facoltà di organizzare servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati;

¹ Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico.

- b) La Provincia di Venezia, l'AATO e le Associazioni di Categoria in rappresentanza degli operatori agricoli hanno siglato un Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola;
- c) I rifiuti provenienti dall'esercizio dell'attività agricola, in quanto rifiuti speciali, possono essere conferiti ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra il produttore e il soggetto gestore;

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Condizioni generali

- 1. La gestione dei rifiuti agricoli oggetto della presente convenzione deve essere effettuata nel rispetto della normativa, in particolare di quanto disposto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2. L'appartenenza di un'utenza ad un territorio di gestione è individuata sulla base del Comune di ubicazione della sede produttiva dell'utenza.
- 3. I rifiuti oggetto della presente convenzione provengono dall'attività agricola dell'Utente e le tipologie riscontrabili sono elencate con relativo codice CER in allegato 1.
- 4. L'Utente, avvalendosi dei servizi di cui alla presente convenzione, è esonerato dall'obbligo del MUD limitatamente ai rifiuti rientranti nella presente convenzione e conferiti al Gestore del Servizio. Resta comunque obbligo dell'Utente la tenuta di un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o detenuti. Qualora la produzione annua di rifiuti non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, la compilazione del registro può avvenire anche per tramite delle associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede copia dei dati trasmessi.
- 5. Il Gestore del Servizio, come previsto dall'art. 189 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà a presentare il MUD per i rifiuti conferitigli dall'Utente a seguito della presente convenzione.
- 6. Ai sensi dell'art. 193 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006 il trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario e senza eccedere la quantità di 30 Kg o di 30 litri non necessita di formulario di identificazione.

Art. 2 Conferimento dei rifiuti presso impianto di raccolta

- 1. Il calendario per il conferimento presso l'impianto di raccolta è preventivamente comunicato all'Utente dal Gestore del Servizio, anche per tramite dell'Associazione di Categoria.
- 2. I rifiuti sono trasportati all'impianto di raccolta a cura dell'Utente, utilizzando mezzi di trasporto idonei. Il trasbordo dei rifiuti conferiti dal mezzo dell'Utente al mezzo dell'incaricato del servizio o alla piazzola di deposito avvengono a cura dell'incaricato del servizio stesso.
- 3. L'utente prenota il conferimento dei propri rifiuti presso l'impianto di raccolta, con almeno 7 giorni di anticipo, compatibilmente con il calendario fornito dal Gestore.
- 4. Qualora l'Utente sia impossibilitato a conferire i rifiuti nella data ed orario comunicatigli, dovrà darne comunicazione al Gestore con almeno 48 ore di preavviso.
- 5. Qualora il Gestore non effettui il servizio di ricevimento dei rifiuti nel giorno concordato, lo comunica all'Utente con almeno 48 ore di preavviso e, in seguito, organizza un intervento di recupero entro 7 giorni.

Art. 3 Servizio di raccolta a domicilio

- 1. L'Utente può richiedere il servizio di ritiro a domicilio dei propri rifiuti agricoli, compatibilmente con le disponibilità del Gestore.
- 2. L'Utente che intende avvalersi del servizio domiciliare di raccolta si prenota presso il gestore, specificando natura, quantitativo presunto e codice CER del rifiuto che intende conferire.
- 3. È onere dell'incaricato del servizio provvedere al caricamento dei rifiuti su automezzo appositamente autorizzato per la movimentazione e il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
- 4. All'atto del ritiro, l'incaricato del servizio provvederà a predisporre il formulario di trasporto, che dovrà essere debitamente sottoscritto dall'Utente, il quale ne assume la piena responsabilità; la prima copia sarà lasciata all'Utente stesso e la quarta gli sarà successivamente restituita nei termini previsti dalla legge.

Art. 4 Impegni e facoltà del Gestore del Servizio

- 1. Il Gestore del Servizio assicura il ricevimento, presso l'impianto di raccolta, dei rifiuti provenienti dall'attività agricola dell'Utente convenzionato purché rientranti nelle tipologie elencate in Allegato 1.

2. Il Gestore del Servizio, con l'ausilio delle Associazioni di Categoria, garantisce la necessaria informazione all'Utente convenzionato relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti agricoli e al calendario per i conferimenti degli stessi.
3. Il Gestore del Servizio, anche per tramite di suo incaricato, ha facoltà di respingere il carico di rifiuti conferitigli dall'Utente qualora appaiano non conformi alle tipologie individuate dalla presente convenzione.
4. Il Gestore del Servizio ha facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione nel caso in cui l'Utente non ottemperi al pagamento dei servizi entro la scadenza indicatagli.
5. Il Gestore del Servizio libera l'Utente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per imperizia, imprudenza o negligenza del Gestore stesso, o del suo incaricato, durante l'esecuzione del servizio.
6. Il Gestore del Servizio si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione.

Art. 5 Impegni e facoltà dell'Utente

1. L'Utente conferisce i rifiuti provenienti dalla propria attività agricola, e rientranti nelle tipologie elencate in Allegato 1, secondo le procedure indicate dal Gestore del Servizio.
2. L'Utente si impegna a liquidare le fatture di pagamento emesse a suo carico dal Gestore del Servizio entro la scadenza indicatagli.
3. L'Utente è responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a persone o cose a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti o dichiarati.
4. L'Utente si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione.

Art. 6 Modalità di stoccaggio e di conferimento dei rifiuti

1. È cura dell'Utente rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 183, in relazione al deposito temporaneo dei rifiuti.
2. L'Utente stocca i rifiuti in gruppi ordinati e separati in una zona delimitata e, in caso di raccolta a domicilio, accessibile al transito degli automezzi di raccolta.
3. I rifiuti devono essere stoccati in un luogo coperto, fatta eccezione per i teli, reti, manichette, tubi, cassette, pneumatici.
4. I teli per la ricopertura delle serre, per le pacciamature e per i filari e le reti antigrandine devono essere confezionati in pacchi o in rotoli legati.
5. Gli accumulatori al piombo dovranno essere stoccati in un luogo pavimentato, ventilato e riparato dal dilavamento meteorico e potranno essere conferiti allo stato sfuso solo se non vi sono perdite presenti.
6. Gli oli esausti di origine minerale e sintetica e gli oli di origine vegetale e animale provenienti da frittture devono essere tenuti e trasportati separatamente in taniche o in fusti a tenuta impermeabile, adatti per lo svuotamento in loco mediante travaso o pompa di aspirazione in caso di raccolta domiciliare, e devono essere depositi in luogo dotato di bacino di contenimento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
7. I rifiuti di origine veterinaria devono essere conferiti in contenitori a norma, in cartone con sacco in plastica incollato pre-inserito e fascetta di chiusura, con marchio UN, mentre gli oggetti taglienti potenzialmente infetti (siringhe, aghi, lamine) devono essere conferiti in contenitori in plastica completamente inceneribili, con coperchio che ne permetta la chiusura provvisoria e definitiva a tenuta ermetica. Il contenitore in plastica per rifiuti taglienti deve essere inserito all'interno di quello di cartone dopo la chiusura definitiva.
8. Tutti i rifiuti non citati ai punti precedenti, distinti per tipologia, devono essere confezionati in sacchi in plastica trasparenti a perdere, oppure in big bag, che l'Utente può richiedere al Gestore secondo le modalità da esso rese disponibili.
9. L'Utente può richiedere la fornitura, a proprio carico, di specifici contenitori e attrezzature, in funzione della tipologia dei rifiuti prodotti e depositati temporaneamente, sulla base del prezzario di cui all'Allegato 1 o secondo un listino predisposto dal gestore o dal suo incaricato.
10. È vietata, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gestore del Servizio non dovrà in nessun caso procedere alla raccolta di rifiuti così miscelati.

Art. 7 Costi

1. L'Utente, per poter accedere ai servizi sopraesposti, corrisponde:
 - a) la quota di adesione annuale o triennale, in un'unica soluzione;
 - b) il diritto di prenotazione per il conferimento presso l'impianto di raccolta (se si segue la procedura di cui all'art. 2). Il 50 % del diritto di prenotazione sarà detratto da quanto dovuto per la gestione dei rifiuti conferiti;
 - c) il diritto di chiamata per la richiesta di servizio domiciliare (se si segue la procedura di cui all'art. 3);

- d) il costo di gestione dei rifiuti, calcolato sull'effettivo peso e tipologia di quanto conferito, come da Allegato 1. Dovrà comunque essere corrisposto un costo minimo di gestione dei rifiuti pari a 10 €.
2. Il costo dei sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori e attrezzature sono a carico dell'Utente.
 3. Oltre quanto sopraccitato, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 8 Fatturazione

1. La fatturazione dei servizi di smaltimento è effettuata a discrezione del Gestore del Servizio e comunque con cadenza annuale.
2. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario.

Art. 9 Penalità a carico dell'Utente

1. Il diritto di chiamata ed il diritto di prenotazione vengono addebitati a titolo di penale se, dopo aver concordato il conferimento con il Gestore del Servizio, l'Utente non provvede alla consegna dei rifiuti per cause ad esso imputabili e senza averne dato comunicazione al Gestore nei termini previsti agli articoli precedenti.
2. In caso di ritardo di pagamento della fattura per servizi resi o altra fornitura, il Gestore del Servizio provvede a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente; inoltre, l'Utente è tenuto a corrispondere a titolo di penale gli interessi legali maggiorati di 5 (cinque) punti.
3. L'Utente è tenuto al versamento del costo orario di intervento per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 30 minuti previsti per le operazioni dedicate a servizi supplementari (sgombero, raccolta in più punti o in zone non accessibili ai mezzi), previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'incaricato del servizio.
4. Nel caso di conferimenti di rifiuti indifferenziati, previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'operatore del Gestore del Servizio, il prezzo di smaltimento addebitato sarà il più elevato tra quelli presenti in tale ammasso con la maggiorazione prevista in all.1 per la presenza di impurità E' fatto salvo comunque quanto previsto all'art. 6 comma 10 della presente convenzione.

Art. 10 Penalità a carico del Gestore del Servizio

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire al Gestore del Servizio entro e non oltre 10 giorni dalla data del disservizio verificatosi mediante comunicazione telefonica al numero dedicato e, in ogni caso, in forma scritta via fax o lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data del disservizio stesso.
2. Per mancata esecuzione del servizio a domicilio nei termini previsti, per responsabilità dell'incaricato, è dovuta all'Utente una riduzione pari al 50 % del diritto di chiamata, ferma restando l'esecuzione del servizio.
3. Il Gestore del Servizio rimane responsabile civilmente, nei termini di legge, dei danni derivanti da ritardi nell'esecuzione dei servizi non imputabili all'Utente.

Art. 11 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal Gestore del Servizio o dall'AATO Venezia Ambiente.
2. È, in ogni caso, riconosciuta la possibilità all'Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione.
3. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 12 Durata ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data di perfezionamento della pratica di stipula (firma della convenzione e versamento della quota di adesione) fino al (annuale o triennale); entro 30 giorni dalla data di scadenza, il Gestore del Servizio invierà all'Utente convenzionato un nuovo prezzario per il rinnovo della convenzione stessa, che si intenderà rinnovata per il periodo previsto nel nuovo prezzario mediante il pagamento della corrispondente quota di adesione definita per tale periodo.
2. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'Utente al pagamento della quota di adesione così come previsto all'art. 7 della presente convenzione.
3. Il mancato pagamento da parte dell'Utente della quota di adesione o dei servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. La convenzione potrà essere riattivata con il saldo del dovuto.

4. Il Gestore del Servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente.
5. Il recesso dalla convenzione da parte dell'Utente è possibile solo in caso di cessazione dell'attività o decesso dell'unico titolare. All'Utente sarà corrisposta la quota di adesione per l'annualità non coperta dalla convenzione.
6. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, il Gestore del Servizio provvede ad effettuare le necessarie volture della quota di adesione a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.
7. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti risolvono consensualmente eventuali precedenti contratti tra le stesse aventi medesimo oggetto.

L'UTENTE

IL GESTORE DEL SERVIZIO
Per Veritas spa

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

- Art. 5 Impegni e facoltà dell'Utente
- Art. 7 Costi.
- Art. 9 Penalità a carico dell'Utente
- Art. 12 comma 7

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.6.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'UTENTE

.....

ALLEGATO 1

**COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA
NEL PERIODO**

Costi fissi		Importo
Sottoscrizione della convenzione per il periodo di 1 anno	€/anno	25,00
Sottoscrizione della convenzione per il periodo di 3 anni	€/triennio	60,00
Diritto di chiamata per servizio a domicilio con procedura urgente		89,415
Diritto di chiamata per servizio a domicilio con procedura ordinaria		49,675
Diritto di chiamata per servizio a domicilio ordinaria (fino a 10 kg /anno)		24,838
Diritto di chiamata per servizio a domicilio urgente (fino a 10 kg/anno)		44,708
Diritto di prenotazione per modalità di conferimento presso piattaforma convenzionata		19,870
Costo orario di interventi supplementari di sgombero o di carico		44,211
Maggiorazione presenza impurità €/kg		0,219
Forniture		
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 40 l		2,981
Costi di smaltimento/recupero	CER	Importo €/kg
Teli per serre in polietilene (puliti – bianchi o neri)	020104	0.089
Teli per serre e pacciamatura in polietilene (con residui)	020104	0.099
Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione	020104	0.089
Spaghi	020104	0.248
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in carta e cartone	150101	0.149
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in plastica	150102	0.169
Contenitori per silvicoltura in polistirolo	150102	0.308
Cassette in plastica	150102	0.089
Cassette in legno	150103	0.089
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in metallo	150104	0.169
Imballaggi non pericolosi in materiali compositi	150105	0.248
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in vetro, plastica e metallo	150106	0.169
Sacchi di concime	150106	0.199
Imballaggi non pericolosi in vetro	150107	0.070
Imballaggi non pericolosi in materiale tessile (es. sacchi vuoti di juta)	150109	0.248
Pneumatici fuori uso	160103	0.258
Oli vegetali e residui da frittura non emulsionati	200125	-
Descrizione – Rifiuti pericolosi	CER	
Fitofarmaci scaduti o contenitori non vuoti di fitofarmaci	020108*	2.186
Oli emulsionati non clorurati	130105*	0.616
Olio minerale esausto da autotrazione	130205*	0.646
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionati	130208*	-
Contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci	150110*	0.874
Bombolette spray per uso zootecnico	150111*	3.477
Filtri olio / gasolio usati	160107*	0.527
Accumulatori al piombo	160601*	-
Rifiuti veterinari	180202*	1.391
Tubi fluorescenti, lampade a scarica	200121*	4.570

Gli importi indicati sono IVA esclusa.